PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Documento di seduta

FINALE
A6-0153/2006

28.4.2006

*

RELAZIONE

sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
(COM(2005)0334 – C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Othmar Karas

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....10

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE13

PROCEDURA18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
(COM(2005)0334 – C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0334)[1],

– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0322/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0153/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1

(1) Il mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno trasformato profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi può essere prestato a distanza. Per risolvere questo problema, si è intervenuti soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente	(1) Il mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno trasformato profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi***, come i servizi prestati elettronicamente e i servizi di telecomunicazione,*** può essere prestato a distanza. Per risolvere questo problema, si è

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

determinati servizi sono tassati in base al principio della destinazione.	intervenuti soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente determinati servizi sono tassati in base al principio della destinazione.

Motivazione

L'emendamento si riferisce ai servizi di sempre maggiore importanza che possono essere forniti a distanza.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 6

(6) In talune circostanze, le norme generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi e a persone non soggetti passivi non sono applicabili e sono previste deroghe specifiche. Tali deroghe dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il principio della tassazione nel luogo di consumo, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori.	(6) In talune circostanze, le norme generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi e a persone non soggetti passivi non sono applicabili e sono previste deroghe specifiche. Tali deroghe dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il principio della tassazione nel luogo di consumo, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori***; ciò richiede la semplificazione degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto mediante misure come l'introduzione di un regime di "sportello unico"***.

Motivazione

Questo emendamento mira a sottolineare che tali deroghe, in particolare nel caso dei servizi prestati a distanza, non creeranno eccessivi oneri amministrativi per i fornitori una volta che sia stabilito il regime di "sportello unico".

Emendamento 3
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

	(8 bis) Per garantire la corretta applicazione dell'IVA ai servizi soggetti al meccanismo di inversione contabile, i dati raccolti dallo Stato membro del fornitore dovrebbero essere comunicati allo Stato membro di residenza del destinatario. Il regolamento (CE) n. 1798/2003, del

Consiglio del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 dovrebbe prevedere tale comunicazione ed essere modificato di conseguenza. L'adozione della presente direttiva è strettamente legata alle necessarie modifiche del regolamento (CE) n. 1798/2003, oltre che all'efficace attuazione del sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES) in modo che i servizi siano inclusi nello scambio di informazioni.

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, per la modifica delle norme in materia di luogo delle prestazioni dei servizi è necessaria l'inclusione dell'inversione contabile fra gli obblighi d'informazione attualmente previsti per le cessioni intracomunitarie di beni. Appare pertanto necessario estendere il campo di applicazione delle informazioni scambiate tra gli Stati membri attraverso il sistema VIES, attualmente limitato alle cessioni intracomunitarie di beni. Perciò il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, che costituisce la base giuridica per lo scambio di informazioni, sarà modificato al fine di includere i servizi nell'ambito dello scambio di informazioni. Le modifiche al regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio sono strettamente legate all'entrata in vigore delle nuove disposizioni fissate nella proposta di direttiva. Senza le necessarie modifiche al regolamento gli Stati membri non sarebbero in grado di controllare le prestazioni intracomunitarie di servizi. La mancanza di informazioni farebbe crescere il rischio di frodi. Poiché il VIES attualmente consente la trasmissione solo dei dati relativi alle cessioni intracomunitarie di beni, esso dovrebbe essere attuato in modo da consentire lo scambio di dati relativi ai servizi. Un efficace adattamento del VIES rappresenta un prerequisito che garantirà il buon funzionamento delle nuove disposizioni sul luogo delle prestazioni di servizi.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 6, paragrafo 6 (direttiva 77/388/CEE)

(1) Se una singola persona giuridica ha costituito varie stabili organizzazioni, i	***soppresso***

servizi resi tra queste sedi non sono considerati prestazioni di servizi.

Or. en

Motivazione

L'articolo della proposta della Commissione nell'attuale formulazione è distorsivo, poiché in questo modo un'impresa a cui una grossa multinazionale affida alcuni servizi accessori è obbligata ad aderire a un gruppo IVA più ampio che comprende la multinazionale e altre piccole aziende. In caso contrario l'impresa in questione al di fuori del gruppo IVA deve imporre l'IVA. In questo modo si minaccia la competitività delle imprese al di fuori del gruppo IVA.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 9, paragrafo 3 (direttiva 77/388/CEE)

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il soggetto passivo che eserciti attività o effettui anche operazioni non considerate cessioni o prestazioni imponibili di beni o di servizi è considerato un soggetto passivo per tutte le prestazioni che gli sono rese, ***fatta eccezione per quelle destinate ad uso privato o ad uso del suo personale.***	3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il soggetto passivo che eserciti attività o effettui anche operazioni non considerate cessioni o prestazioni imponibili di beni o di servizi è considerato un soggetto passivo per tutte le prestazioni che gli sono rese.

Or. en

Motivazione

In pratica le imprese sono maggiormente a favore del B2B (prestazioni rese ai soggetti passivi) rispetto al B2C (prestazioni rese a persone che non sono soggetti passivi). È irrilevante richiedere al fornitore di risalire alle motivazioni per cui il destinatario desidera usufruire dei beni o dei servizi oggetto della transazione.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2
ARTICOLO 9 OCTIES, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) servizi ***di radiodiffusione e di televisione***;	c) servizi ***radiofonici lineari e non lineari, servizi televisivi e altri servizi audiovisivi***;

Motivazione

Questo emendamento riflette gli sviluppi tecnologici affinché siano coperti tutti i tipi di servizi mediatici audiovisivi, sia programmati che su richiesta.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I. Contesto legislativo

Nel luglio 2000, la Commissione ha elaborato la sua nuova strategia in materia d'IVA[1], che aveva fra le sue priorità quella di adeguare le norme relative al luogo in cui avviene la prestazione di servizi. Le modifiche legislative erano considerate necessarie a causa del concetto di luogo delle prestazioni di servizi definito in occasione dell'elaborazione della sesta direttiva sull'IVA. Allora si riconosceva che sebbene l'IVA fosse un'imposta sui consumi e per definizione andasse riscossa sul luogo di consumo, l'applicazione di tale principio avrebbe causato incertezze e confusione sul piano pratico. Si conveniva pertanto che, al fine di superare questo tipo di distorsioni, si sarebbe ricorsi all'applicazione di un principio "di inversione" riguardo al luogo delle prestazioni di servizi, cioè si sarebbe considerato luogo delle prestazioni di servizi (e, pertanto, luogo di tassazione) il luogo in cui è stabilito il prestatore.

All'epoca in cui è stato definito il principio di inversione, le distorsioni potenziali derivanti da tale applicazione erano minime, poiché tale principio ha spesso fatto sì che l'imposta spettasse comunque al paese di consumo. Tuttavia, proseguendo il completamento del mercato interno e grazie all'impeto della globalizzazione e alla popolarità delle vendite a distanza, le eccezioni erano destinate a superare la regola. Alla luce di tali sviluppi e a seguito della consultazione pubblica del 2002, la Commissione ha elaborato una proposta[2] che modifica le controverse norme.

Piuttosto che tentare di adeguare le norme esistenti e smantellare la legge vigente, la proposta della Commissione intende ritornare al principio originario che definisce il luogo delle prestazioni di servizi fra soggetti passivi (le cosiddette prestazioni B2B) come il luogo in cui è stabilito il destinatario, mentre la tassazione tramite autoliquidazione diviene la norma.

II. Obiettivi della proposta originaria

Il principio fondamentale della proposta originaria della Commissione è che ogni modifica delle norme che disciplinano il luogo di tassazione dei servizi debba puntare, nei limiti del possibile, a realizzare una tassazione nel luogo in cui avviene il consumo effettivo. Il risultato che ci si attende è una profonda semplificazione degli aspetti pratici relativi al settore dei servizi transfrontalieri.

La proposta originaria della Commissione si concentra esclusivamente sulle disposizioni concernenti i servizi forniti ai soggetti passivi (B2B), rimandando a un momento successivo il problema delle prestazioni rese a persone che non sono soggetti passivi (cioè, prestazioni

1 COM (2000) 348 def. del 7 luglio 2000 "Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno".
2 COM(2003)0822 del 23 dicembre 2003.

B2C). Tuttavia, nel corso delle consultazioni è emerso che partendo da considerazioni fondamentalmente simili per entrambi i settori, sarebbe illogico, in assenza di disposizioni specifiche, non applicare al settore B2C la tassazione nel luogo in cui è stabilito il prestatore. Tenuto conto che viviamo nell'epoca della globalizzazione e dell'attrattiva delle vendite a distanza, si potrebbe determinare il rischio di distorsione della concorrenza. La Commissione ha pertanto deciso di modificare la propria proposta originaria, estendendo l'ambito d'applicazione anche alle prestazioni B2C.

III. Obiettivi della proposta modificata

Le proposte di modifica da applicare alle prestazioni B2C dovrebbero in larga misura coincidere con le norme proposte per i servizi B2B. Tuttavia, per evitare che i fornitori di servizi affrontino eccessive formalità burocratiche derivanti dall'obbligo di rispettare le norme di sistemi IVA diversi, occorre che il necessario meccanismo di accompagnamento entri in vigore parallelamente alla proposta in esame. Pertanto il relatore, seguendo la Commissione, intende porre decisamente l'accento sulla compatibilità fra le modifiche proposte e il meccanismo dello "sportello unico", che è stato presentato dalla Commissione nel 2005 e che ha già ottenuto il consenso del Parlamento. Il principale obiettivo di tale regime è di semplificare gli obblighi IVA connessi ad attività commerciali transfrontaliere, consentendo al fornitore di assolvere ai propri obblighi fiscali derivanti da ogni genere di attività transfrontaliera nella Stato membro in cui è stabilita la propria attività, mentre le dichiarazioni fiscali vengono automaticamente trasmesse allo Stato membro in cui i servizi sono stati realmente prestati. Ciò contribuirà a evitare distorsioni della concorrenza, poiché la tassazione dei servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi nel luogo di consumo garantisce un'incidenza neutra delle aliquote IVA sul luogo delle prestazioni.

IV. Il parere del relatore

Il relatore ribadisce ancora una volta il proprio consenso alla proposta originaria della Commissione. A suo parere, tale proposta soddisfa l'urgente richiesta di aggiornare le norme relative al luogo delle prestazioni di servizi e garantisce la flessibilità tanto necessaria, consentendo alla relativa legislazione di affrontare gli sviluppi del settore dei servizi. Essa assicura anche la neutralità delle aliquote IVA ed elimina possibili distorsioni della concorrenza.

Il relatore accoglie con favore anche l'iniziativa di considerare i servizi prestati a soggetti non passivi in base alle disposizioni previste per le transazioni fra soggetti passivi, in quanto ciò elimina possibili distorsioni della concorrenza causate dagli incentivi alle aliquote IVA.

Inoltre, il relatore sottolinea che l'IVA viene per definizione imposta sul consumo e tale principio andrebbe applicato nel modo più ampio possibile. Egli concorda sul fatto che vi sia un elenco di servizi, come il trasporto intracomunitario di merci e passeggeri o i servizi di catering a bordo di navi, aerei e treni, che non possono rispettare tale principio e che di conseguenza richiedono disposizioni specifiche. Il relatore condivide le deroghe che vengono introdotte, sottolinendo però che occorre un maggiore equilibrio fra il principio del luogo di consumo e le procedure amministrative richieste. Nel caso degli esempi sopramenzionati di

trasporto intracomunitario o nel caso di servizi che possono essere forniti a distanza, le vigenti disposizioni sono ancora piuttosto gravose e di difficile applicazione.

In considerazione delle questioni sopramenzionate, il relatore esorta il Consiglio ad attuare le nuove disposizioni unitamente al regime dello "sportello unico", consentendo alle piccole e medie imprese di evitare le formalità burocratiche inutili sugli scambi commerciali transfrontaliere e di alleggerire l'onere amministrativo per un certo tipo di servizi fra quelli sopraelencati.

Ciò detto, il relatore non intende presentare emendamenti alla proposta modificata della Commissione e raccomanda ai membri del Parlamento europeo di adottarla nella sua forma attuale.

25.4.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo della prestazione di servizi
(COM(2005)0334 – C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS))

Relatore per parere: Gyula Hegyi

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta fa parte della strategia adottata dalla Commissione europea nel 2000 concernente la nuova imposta sul valore aggiunto (IVA), la quale attribuiva la massima priorità all'ammodernamento delle norme sul luogo di prestazione dei servizi.

Tale ammodernamento affonda le sue radici nell'attuale sistema IVA. Da un lato, le norme definiscono il luogo della prestazione dei servizi e determinano il luogo di tassazione, che è il luogo in cui è situato il fornitore dei servizi. D'altro canto a essere determinate a livello comunitario sono soltanto percentuali minime di aliquote IVA standard e ridotte , mentre le aliquote effettive dell'imposta sono in realtà fissate dagli Stati membri. Pertanto, il trasferimento di prestatori di servizi in Stati membri che applicano aliquote IVA più favorevoli può provocare distorsioni della concorrenza.

Nonostante le numerose eccezioni che mirano a tassare i servizi nel luogo in cui vengono utilizzati, grazie ai cambiamenti tecnologici un sempre crescente numero di servizi può essere prestato a distanza. Ciò potrebbe anche comportare il trasferimento dei fornitori di servizi a fini di evasione fiscale.

Pertanto, l'ammodernamento delle norme concernenti il luogo della prestazione dei servizi è inevitabile ed è stato effettuato in due fasi.

In primo luogo, la Commissione europea ha proposto di modificare le norme sui servizi prestati a soggetti d'imposta passivi[1]. La proposta definisce, quale elemento principale, il luogo di consumo, mentre propone soltanto cambiamenti secondari alle norme sui servizi prestati a soggetti d'imposta non passivi. In secondo luogo, l'attuale proposta è la parte finale

[1] COM(2003)0822. Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

della riforma che modifica le disposizioni sul luogo di prestazione di servizi ai soggetti non passivi.

Questo parere riguarda le disposizioni relative alla cultura e all'istruzione. Il vostro relatore ritiene fermamente che prima o poi l'intera politica fiscale dell'Unione europea dovrebbe essere armonizzata, prevedendo condizioni e possibilità equivalenti per tutti i cittadini della nostra Comunità. Il vostro relatore ritiene inoltre che la politica fiscale dovrebbe incoraggiare i servizi culturali e di insegnamento applicando tassi IVA più bassi possibile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, questi sono evidentemente obiettivi a lungo termine. L'attuale proposta della Commissione europea rappresenta un piccolo passo nella giusta direzione.

In primo luogo, per quanto riguarda i servizi da prestare a distanza, nei casi in cui il luogo di prestazione dei servizi sia il luogo in cui è situato il consumatore, è della massima importanza introdurre un regime "a una fermata" che permetta ai fornitori di utilizzare un codice unico IVA per tutti i servizi prestati a livello di tutta l'UE e di adempiere così a tutti gli obblighi relativi all'IVA nello Stato membro in cui sono stabiliti. In mancanza di tale schema, verrebbero creati maggiori oneri amministrativi che potrebbero ostacolare la prestazione di servizi transfrontalieri.

In secondo luogo, per quanto riguarda le recenti modifiche tecnologiche, e in particolare la proposta della Commissione europea concernente la direttiva Televisione senza frontiere[1], nell'attuale proposta vanno menzionati sia i servizi audiovisivi mediatici lineari sia quelli non non lineari.

Infine, il regolamento del Consiglio 1777/2005/CE del 17 ottobre 2005 che stabilisce le disposizioni di attuazione della direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto che modifica l'allegato L della direttiva 77/388/CEE, fornisce un elenco particolareggiato dei servizi prestati elettronicamente. Questa lista comprende, tra l'altro, l'insegnamento a distanza automatizzato e i manuali completati dagli studenti in linea e segnati automaticamente, senza interventi umani. Da un punto di vista tecnico, è più coerente inserire l'insegnamento prestato senza la presenza fisica del prestatore di servizio nell'allegato L, piuttosto che menzionarlo separatamente all'articolo 9, lettera d).

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[2]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1	

[1] COM(2005)0646. Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
[2] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(1) Il mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno trasformato profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi può essere prestato a distanza. Per risolvere questo problema, si è intervenuti soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente determinati servizi sono tassati in base al principio della destinazione.	(1) Il mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno trasformato profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi***, come i servizi prestati elettronicamente e i servizi di telecomunicazione,*** può essere prestato a distanza. Per risolvere questo problema, si è intervenuti soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente determinati servizi sono tassati in base al principio della destinazione.

Motivazione

L'emendamento si riferisce ai servizi di sempre maggiore importanza che possono essere forniti a distanza.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 6

(6) In talune circostanze, le norme generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi e a persone non soggetti passivi non sono applicabili e sono previste deroghe specifiche. Tali deroghe dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il principio della tassazione nel luogo di consumo, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori.	(6) In talune circostanze, le norme generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi e a persone non soggetti passivi non sono applicabili e sono previste deroghe specifiche. Tali deroghe dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il principio della tassazione nel luogo di consumo, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori***; ciò richiede la semplificazione degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto mediante misure come l'introduzione di un regime di "sportello unico"***.

Motivazione

Questo emendamento mira a sottolineare che tali deroghe, in particolare nel caso dei servizi prestati a distanza, non creeranno eccessivi oneri amministrativi per i fornitori una volta che sia stabilito il regime di "sportello unico".

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 2
ARTICOLO 9 SEPTIES, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) servizi relativi ad attività scientifiche e d'insegnamento, esclusi i servizi di insegnamento di cui all'***articolo 9 octies, paragrafo 1, lettera d)*****,** ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, servizi accessori a tali attività;	c) servizi relativi ad attività scientifiche e d'insegnamento, esclusi i servizi di insegnamento di cui all'***allegato L*****,** ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, servizi accessori a tali attività;

Motivazione

Questo emendamento è stato presentato a fini di coerenza con l'emendamento 5.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
ARTICOLO 9 OCTIES, PARAGRAFO 1, LETTERA C)

c) servizi ***di radiodiffusione e di televisione***;	c) servizi ***radiofonici lineari e non lineari, servizi televisivi e altri servizi audiovisivi***;

Motivazione

Questo emendamento riflette gli sviluppi tecnologici affinché siano coperti tutti i tipi di servizi mediatici audiovisivi, sia programmati che su richiesta.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2
ARTICOLO 9 OCTIES, PARAGRAFO 1, LETTERA D)

d) insegnamento impartito senza la presenza fisica del prestatore del servizio.	***soppresso***

Motivazione

L'allegato L della sesta direttiva IVA contiene un elenco illustrativo di servizi prestati elettronicamente che comprende, tra gli altri, l'insegnamento e i manuali automatizzati a distanza. E' pertanto più coerente inserire la lettera d) nell'allegato L.

PROCEDURA

Titolo	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo della prestazione di servizi
Riferimenti	COM(2005)0334 – C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS)
Commissione competente per il merito	ECON
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 2.2.2006
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Gyula Hegyi 23.11.2005
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	20.3.2006
Approvazione	25.4.2005
Esito della votazione finale	+ : 24 – : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Åsa Westlund
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

PROCEDURA

Titolo	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
Riferimenti	COM(2005)0334 – C6-0322/2005 – 2003/0329(CNS)
Consultazione del PE	13.01.2004, 14.10.2005
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 15.01.2004, 27.10.2005
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	CULT IMCO 2.2.2006 27.10.2005
Pareri non espressi Decisione	IMCO 21.11.2005
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	
Relatore(i) Nomina	Othmar Karas 16.11.2005
Relatore(i) sostituito(i)	Othmar Karas
Procedura semplificata – decisione	
Contestazione della base giuridica Parere JURI	
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG	[/
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula	0.0.0000
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula	
Esame in commissione	20.02.2006 20.03.2006 25.04.2006
Approvazione	25.04.2006
Esito della votazione finale	+: 37 –: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Satu Hassi, Ján Hudacký, Werner Langen, Jules Maaten, Thomas Mann, Íñigo Méndez de Vigo, Corien Wortmann-Kool
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Deposito	28.4.2006
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...